



Comune di Sanza

Provincia di Salerno

web www.comune.sanza.sa.it

e mail affari generali@comune.sanza.sa.it

Piazza XXIV Maggio - 84030

☎ 0975/322536/322766 📠 0975/322626

Regolamento

di Gestione degli Impianti Sportivi Comunali

- **Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 7 ottobre 2006**
- **Pubblicato all'Albo Pretorio dal _____ al _____
con avviso prot. _____ del _____**
- **Entrato in vigore il _____.**

Indice

Art. 1 - Oggetto e finalità	pag. 2
Art. 2 - Uso e classificazione degli impianti sportivi	pag. 2
Art. 3 - Competenze	pag. 2
Art. 4 - Modalità di gestione	pag. 2
Art. 5 - Impianti a gestione diretta. Concessione d'uso. Modalità	pag. 2
Art. 6 - Concessione in gestione. Modalità	pag. 3
Art. 7 - Durata della concessione	pag. 3
Art. 8 - Oneri a carico del concessionario	pag. 3
Art. 9 - Oneri di manutenzione straordinaria	pag. 3
Art. 10 - Responsabilità	pag. 4
Art. 11 - Decadenza e revoca della concessione in gestione	pag. 4
Art. 12 - Risoluzione del rapporto di concessione	pag. 4
Art. 13 - Deposito cauzionale	pag. 4
Art. 14 - Uso gratuito	pag. 4
Art. 15 - Sub concessione	pag. 4
Art. 16 - Vigilanza durante le manifestazioni	pag. 4
Art. 17 - Rilascio copie	pag. 4
Art. 18 - Disposizioni finali	pag. 4

Il Segretario Comunale
Dott. Franco Tierno

Il Sindaco
Vittorio Esposito

Art. 1 – Oggetto e finalità.

1. Il Comune di Sanza con il presente regolamento disciplina la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali.
2. L'Amministrazione Comunale promuove l'attività sportiva riconoscendone l'elevata funzione sociale educativa e formativa.
3. Al fine di rendere attiva la pratica sportiva, con particolare riferimento alle giovani generazioni e ai portatori di handicap, la gestione degli impianti sportivi deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili.

Art. 2 – Uso e classificazione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi comunali ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono destinati all'uso e gestione delle federazioni CONI, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni e Società sportive, delle Società e Cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali. L'utilizzo è, inoltre, destinato alla popolazione scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture.
2. Gli impianti sportivi di proprietà comunale attualmente in essere vengono classificati come segue:
 - Campetto polifunzionale (Campo da Tennis – palla a volo) con relativi spogliatoi - Via S. Vito.
 - Campo Sportivo "A. Russo" con relativi spogliatoi - Via Campo la Corte.

Art. 3 – Competenze

1. In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi
 - a) **La Giunta Comunale**
 - Aggiorna annualmente con apposita delibera le tariffe per l'utilizzo degli impianti. Il soggetto concessionario, nel caso di utilizzazione degli impianti da parte di terzi, si obbliga ad applicare tariffe non eccedenti da quelle stabilite dalla Giunta Comunale.
 - b) **Il Responsabile del Competente Settore:**
 - Provvede all'assegnazione in uso degli impianti;
 - Esercita ogni altro compito gestionale inerente allo sviluppo del sistema degli impianti sportivi del comune;
 - Individua i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti;

Art. 4 – Modalità di gestione

1. Le tipologie delle concessioni sono le seguenti:
 - Concessioni in uso
 - Concessioni per la gestione di impianti

Art. 5 – Impianti a gestione diretta. Concessione d'uso. Modalità

1. Possono usufruire della concessione in uso degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale:
 - 1.1. le Associazioni/società sportive legalmente costituite ed affiliate ad una o più Federazioni sportive riconosciute dal CONI, che svolgono l'attività agonistica, partecipando ai campionati delle varie discipline sportive, con risultati comprovati e sottoscritti dalla Federazione di appartenenza. La sede sociale deve essere a SANZA e l'attività agonistica deve essere svolta nel territorio del nostro comune.
 - 1.2. le Associazioni/Società sportive legalmente costituite ed affiliate ad una o più Federazioni sportive riconosciute dal CONI, che svolgono l'attività agonistica, partecipando ai campionati delle varie discipline sportive, con risultati comprovati e sottoscritti dalla federazione di appartenenza.
 - 1.3. Gli Enti pubblici e privati, le cooperative di servizi, le Associazioni non sportive e i singoli cittadini.
2. In presenza di più domande relative ad un medesimo impianto e qualora non sia possibile soddisfare tutte le richieste, l'impianto sarà assegnato seguendo l'ordine indicato dall'elenco di cui sopra.
3. Nel caso in cui più società sportive facciano richiesta di utilizzo dello stesso impianto, l'Amministrazione Comunale, potrà affidare l'impianto a più società, specificando nelle convenzioni tutte le clausole che regolano i rapporti tra l'Amministrazione e i sodalizi sportivi utilizzatori dello stesso impianto.
4. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quando riguarda l'esecuzione di provvedimenti d'autorità comunale.
5. La concessione in uso degli impianti da diritto a esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa.
6. Le modalità per la presentazione delle domande di concessione in uso.

7. Le domande per l'utilizzo degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale devono pervenire, tramite Protocollo, alla Divisione Sport.
8. Al fine di consentire la necessaria programmazione dell'attività sportiva, le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere presentate:
 - 8.1. Preferibilmente entro il 30 luglio di ogni anno, per le domande finalizzate ad ottenere autorizzazioni riferite a periodi superiori a 30 gg. o relative all'intera stagione sportiva.
 - 8.2. Almeno 10 gg. prima di ogni iniziativa, qualora l'impianto sia richiesto per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata (inferiore a 30 gg.).
 - 8.3. Le concessioni rilasciate con atto dell'ufficio responsabile, non possono avere durata superiore ad un'intera stagione agonistica o ad intero anno scolastico.
 - 8.4. L'Amministrazione Comunale si riserva l'uso dell'impianto per manifestazioni di interesse collettivo.

Art. 6 – Concessione in gestione – Modalità

1. L'Amministrazione Comunale valuta l'opportunità di concedere, mediante apposita convenzione, la gestione degli impianti a soggetti privati.
2. L'Amministrazione pubblicizza l'iniziativa tramite affissione all'albo, comunicato stampa o altro mezzo idoneo.
3. La generale conoscenza della graduatoria è garantita tramite l'affissione della stessa all'albo.
4. La concessione in gestione degli impianti sportivi comunali potrà avvenire esclusivamente a favore di:
 - 4.1. Consorzi di società sportive.
 - 4.2. Associazioni/Società sportive affiliate a Federazioni o ad Enti di Promozione sportiva.
 - 4.3. Federazione ed Enti di Promozione Sportiva.
 - 4.4. Società sportive, Cooperative di servizi o Gruppi, preferibilmente giovanili, rappresentativi di realtà sociali, culturali e sportivo ricreative locali che operano senza scopo di lucro.
5. Per l'individuazione del soggetto concessionario, anche nell'ipotesi di una pluralità di richieste per la gestione di un medesimo impianto, saranno utilizzati, in ordine di importanza, i seguenti parametri:
 - 5.1. Sede operativa e svolgimento dell'attività agonistica nel Comune di Sanza.
 - 5.2. Livello dei campionati disputati o da disputare.
 - 5.3. Numero degli atleti tesserati.
 - 5.4. Numero degli iscritti all'associazione sportiva alla data di pubblicazione del bando.
 - 5.5. Risultati agonistici ottenuti.
 - 5.6. Attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare.
 - 5.7. Anni di attività nel sodalizio.
 - 5.8. Aspetti economici: eventuale canone da pagare al Comune ed eventuale concorso del Comune alla gestione mediante l'erogazione di contributi.
6. Qualora l'amministrazione Comunale rilasciasse la concessione in gestione la stessa dovrà essere completata da convenzione, che dovrà fare esplicito richiamo al presente regolamento.
7. La concessione amministrativa è soggetta a tutte le norme che regolano questa materia.
8. La convenzione che si andrà a stipulare dovrà indicare obbligatoriamente l'eventuale canone che sarà pagato dal soggetto concessionario al Comune e l'eventuale concorso finanziario(erogazione di un contributo annuale) del Comune alle spese di gestione e di manutenzione degli impianti sportivi.

Art. 7 – Durata della concessione

1. La concessione in gestione degli impianti sportivi comunali avrà una durata max di 3(tre) anni, a decorrere dalla data di stipula della convenzione, comunque non oltre il 31 maggio dell'ultimo anno di concessione.
2. Decorso il termine, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga.
3. Qualora il comune di Sanza intenda mantenere una gestione convenzionata degli impianti, la richiesta presentata dal concessionario originario non avrà diritto di priorità rispetto agli altri soggetti.

Art. 8 - Oneri a carico del concessionario

1. Il concessionario deve assumere a proprio carico le spese di pulizia dei locali, quelle connesse all'uso dei locali stessi, ed in particolare gli oneri derivanti dai contratti di fornitura(luce, acqua.).
2. Il concessionario é tenuto, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti in uso e/o in gestione.

Art. 9 – Oneri di manutenzione straordinaria

1. Il comune di Sanza provvede a sue spese, con preavviso di almeno 30 giorni, da notificarsi al concessionario a mezzo di lettera raccomandata A.R. o tramite messo notificatore, alle opere di manutenzione straordinaria, intendendosi tali quelle previste dalla legge.

Art. 10 – Responsabilità

1. Il concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenza delle concessioni.
2. L'amministrazione comunale, è in ogni caso esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare a persone e/o a cose dall'uso degli impianti concessi e non risponde, sia nei confronti degli interessati sia degli altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie sia delle assicurazioni di eventuale personale di cui dovesse avvalersi il concessionario.

Art. 11 – Decadenza e revoca della concessione di gestione

1. Il concessionario decade dalla concessione e non può concorrere all'assegnazione degli impianti nella successiva annata sportiva, quando si verificano le seguenti condizioni:
 - ☐ A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
 - ☐ Di danni intenzionali o derivati da gravi negligenza nell'uso degli impianti sportivi concessi, fermo restando l'obbligo del concessionario al risarcimento degli eventuali danni.
 - ☐ Il comune di Sanza si riserva di revocare tutta o in parte la concessione per motivo di pubblico interesse, senza che nulla il concessionario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 12 – Risoluzione del rapporto di concessione.

1. Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine della concessione, qualora si verifichi la indisponibilità degli impianti per causa di forze maggiori.

Art. 13 – Deposito cauzionale

1. Chiunque ottenga la concessione d'uso o in gestione degli impianti dovrà costituire un deposito cauzionale adeguato al caso ed alle circostanze stabilito dalla Giunta Comunale su relazione tecnica sullo stato dei luoghi tramite versamento cauzionale a garanzia degli eventuali danni agli impianti, da restituire a scadenza degli impegni contrattuali sull'uso degli impianti.

Art. 14 – Uso gratuito ed in situazioni particolari

1. Le manifestazioni organizzate dalle scuole sono esenti dal pagamento delle tariffe d'uso, del pari per quanto riguarda le manifestazioni promosse a fini culturali e solidali da associazioni non aventi fini di lucro.
2. Il Comune di Sanza si riserva di utilizzare gli impianti concessi in gestione, senza che il concessionario possa opporre alcun ostacolo, di alcuna natura, e/o accampare rimborsi e/o indennizzi di qualsiasi natura per l'utilizzo degli impianti per finalità di Protezione Civile e/o per l'atterraggio dell'eliambulanza per il trasbordo di ammalati.

15 – Sub concessione

1. Al concessionario è fatto divieto di sub concedere, in tutto o in parte, a terzi l'impianto affidato in gestione dall'Amministrazione Comunale. La violazione di tale obbligo comporta la revoca immediata della concessione ottenuta.

Art 16 – Vigilanza durante le manifestazioni

1. Durante le manifestazioni, le società provvederanno al personale di vigilanza ed assumeranno ogni responsabilità verso l'Amministrazione Comunale per i danni agli impianti. Alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.
2. Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongono le società dovranno richiedere agli organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche.

Art. 17 – Rilascio copie

1. Il rilascio di copia del presente regolamento può essere richiesto, da ogni singolo cittadino e da rappresentanti degli Enti, Istituzioni e Associazioni, in osservanza di quando disposto dalla legge.

Art. 18 – Disposizioni finali

1. Per quando non contemplato dal presente regolamento, e quando sia ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, l'Amministrazione Comunale, attenendosi alle disposizioni di legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative di esso non in contrasto con il regolamento stesso, dandone comunicazione agli organismi interessati.